



COMUNE DI MORTEGLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione di consiglio nr 13 del 18 Giugno 2020



Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Titolo I – CONTRIBUTI.....	3
Art. 2 -Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Competenze	4
Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili	4
Art. 5 - Settori di intervento	5
Art. 6 – Destinatari.....	5
Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno	6
Art. 8 - Piano dei contributi	6
Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda	7
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda	7
Art. 11 - Istruttoria	9
Art. 12 - Criteri di valutazione dei contributi.....	10
Art. 13 - Preavviso di rigetto.....	10
Art. 14 – Responsabilità	11
Art. 15 - Divieto di ripiano perdite.....	11
Art. 17 - Contributi straordinari.....	11
Art. 18 - Albo dei beneficiari.....	12
Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 19 - Abrogazione e entrata in vigore.....	12



Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ¹ (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ² (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dello Statuto comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di MORTEGLIANO di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Titolo I – CONTRIBUTI

Art. 2 -Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà all'Ufficio competente le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex d.lgs. 117/2017;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." (GU Serie Generale n.192 del 18-08-1990)

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

² Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.



- parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio comunale;
- i) contributi concessi alle scuole sulla base di progetti che promuovano la sussidiarietà, siano riconducibili al piano dell'offerta formativa e vengano presentati al Comune dai dirigenti scolastici competenti;
 - j) I contributi concessi alle Associazioni e/o i Comitati di genitori che, sulla base di uno specifico accordo con il Comune, sulla base di avvisi pubblici o bandi gestiscano progetti di reciproco interesse che mettano al centro la relazione educativa;
 - k) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 - Competenze

Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è la Giunta Comunale che vi provvederà:

- con propria deliberazione per la concessione di contributi in denaro;

In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

Competente ad assumere la decisione di cui all'art. 2 è la Giunta comunale, che impartirà le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Realizzazione Obiettivi o diversi specifici provvedimenti.

Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

Nella promozione delle iniziative oggetto dell'intervento comunale, i beneficiari sono tenuti ad evidenziare che le stesse vengono realizzate con il sostegno e la collaborazione del Comune di Mortegliano.

L'Amministrazione comunale si avvale altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta la relativa spesa.



Art. 5 - Settori di intervento

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6 – Destinatari

La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini, con l'esclusione di iniziative che prevedono al loro interno competizioni basate su un giudizio estetico dei partecipanti, anche minorenni (concorsi di bellezza).

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

La concessione dei contributi o delle altre provvidenze è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune di Mortegliano anche per iniziative che si svolgano fuori dal Comune, qualora siano ritenute di interesse per l'Amministrazione Comunale.

Diversamente è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Comune di Mortegliano solo se le iniziative vengono svolte nel comune o sono realizzate altrove per motivi di rappresentanza o per consentire altrove la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini qualificati nei campi di interesse di cui all'articolo 5.



Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria;
- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative;
- a interventi di carattere straordinario;

le definizioni sono riferite all'art.10 di questo regolamento.

La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 8 - Piano dei contributi

Gli stanziamenti sono suddivisi in:

- a) stanziamenti per contributi per l'attività ordinaria;
- b) stanziamenti per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative occasionali;
- c) stanziamenti per contributi straordinari secondo l'art. 17.

In mancanza di definizione annuale da parte della Giunta comunale, si intende valido l'ultimo valore determinato.

Il valore del contributo si ottiene moltiplicando il punteggio individuato tramite le tabelle valutative indicate all'art.12, il cui massimo equivale a 100 per domande di attività ordinaria e 120 per attività e/o singoli eventi o attività straordinaria, per il valore economico del singolo punto, che si ottiene dividendo il valore dei contributi stanziati per tipologia per il totale dei punti ottenuti dalle domande valide della stessa tipologia;



Esempio di calcolo del contributo assegnato:

v = valore economico del singolo punto assegnato.

C = contributo massimo erogabile per capitolo di contributo, stabilito dalla Giunta comunale.

P = punti totali assegnati a tutte le domande di contributo valide.

p = punti assegnati alla singola domanda valida

$$v = \frac{C}{P}$$

$v \times p$ = contributo assegnato

Il contributo assegnato, calcolato come sopra, non potrà comunque superare la misura dei contributi stabilita all'art. 14.

Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 15 settembre dell'anno precedente per l'attività ordinaria;
- entro il 15 dell'anno corrente ottobre per singoli progetti e/o iniziative e contributi straordinari;

per tutti i singoli eventi e/o attività e contributi straordinari svolti dopo il 15 ottobre, o la cui domanda sia presentata dopo il 15 ottobre, le domanda andranno sottoposte l'anno successivo.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione ai contributi è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'associazione, ente, gruppo, ecc. ed è indirizzata al Sindaco.

Per attività di tipo ordinario si intendono tutte le attività svolte con frequenza superiore alle 2 volte l'anno, o singoli eventi svolti con cadenza annuale. Non sono considerati attività ordinaria i singoli eventi o attività che un richiedente svolge che hanno caratteri propri delle singole attività e/o iniziative o attività straordinarie di cui sia già stata fatta richiesta.

Per singole attività o eventi, si intendono tutte quelle manifestazioni, a carattere non ricorrente e con cadenza minore o uguale a due volte l'anno. Eventi che si sviluppano su più settimane ma facenti parte di un unico programma sono da sottoporre in un'unica domanda.



I contributi straordinari sono rivolti a riparazioni, restauri, manutenzioni o qualsiasi attività di questo genere. Per queste attività non si potrà richiedere un contributo nei 3 anni seguenti.

La domanda di contributo deve contenere:

a) per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. indicazione, se iscritta, del n. di iscrizione al registro comunale delle associazioni;
3. numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune;
4. copia dell'ultimo Bilancio consuntivo approvato;
5. copia Bilancio preventivo dell'anno di riferimento e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune;
6. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
7. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
8. impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo Bilancio;
9. programma delle attività previste per l'anno successivo, completo, qualora c'è ne fossero, di obiettivi o scopi da raggiungere;
10. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante.
11. Rendiconto dell'utilizzo dei contributi se ricevuti l'anno precedente;

b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività o contributi straordinari:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. relazione illustrativa e programma dell'iniziativa oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
3. dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
4. dichiarazione dove il richiedente attesta di non aver sottoposto al Comune altre domande per la medesima iniziativa;
5. dichiarazione dove il richiedente attesti se abbia o non abbia ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo, i luoghi o i beni concessi, che il settore e l'iniziativa/attività;
6. il resoconto finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente ha sostenuto e le entrate, escluso il contributo richiesto al Comune;
7. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, inferiore a 150,00 euro;



8. impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
9. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
10. dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
11. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante.

Art. 11 - Istruttoria

La richiesta di contributo viene trasmessa dall'ufficio Protocollo all'Assessore interessato e assegnata all'Ufficio competente, che ne affida l'istruttoria al responsabile del procedimento.

È possibile sottoporre solo una domanda di contributo ordinario. La stessa associazione può presentare più richieste di contributo per singolo evento o attività, anche se ha già presentato richiesta per contributo ordinario.

Un evento che si svolge su più giornate, o composto da più eventi raccolti sotto uno stesso progetto, è da intendere, ai fini della presentazione della domanda, come un'unica attività o evento.

Il responsabile del procedimento, individuato dal Segretario comunale, provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della l. 241/1990.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e, ove possibile, acquisisce d'ufficio le informazioni mancanti. Nel caso fossero necessarie integrazioni o correzioni, il richiedente ha tempo 10 giorni per fornirle da quando è effettuata la richiesta, pena il rigetto della domanda.

Se l'evento e/o attività singola è realizzato/a da più associazioni, una sola avrà diritto ad accedere alla domanda di contributi.

Il procedimento si conclude nei seguenti termini:

- per i contributi richiesti per l'attività ordinaria: entro il 31 marzo dell'anno seguente alla richiesta previa approvazione del bilancio previsionale;
- per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative e attività straordinaria, anche con ricorrenza annuale, entro il 31 dicembre dello stesso anno della richiesta

L'esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.

I conti consuntivi dovranno essere predisposti con cura e massima chiarezza. Dovranno riportare: nella parte entrate tutte le risorse finanziarie, da fondi propri, da sponsor, da incasso biglietti, nonché i benefici economici richiesti ed ottenuti da altri soggetti o Enti pubblici o privati; nella parte uscite, tutte le spese sostenute. Nella parte delle entrate, dovrà essere inoltre evidenziato lo specifico beneficio economico comunale.



Tutte le spese sostenute dovranno essere documentate con ricevute o fatture fiscalmente valide. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge ed esibiti su richiesta del Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare il potere ispettivo e di richiedere documentazione integrativa relativa all'attività/iniziativa oggetto del sostegno comunale.

Le spese ammesse a contributo sono, in linea generale, quelle organizzative e funzionali strettamente connesse all'attività oggetto di richiesta di contributo quali le spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le spese di rappresentanza (cene, gite sociali, rinfreschi e tutte le spese non pertinenti rispetto all'attività per cui si chiede il sostegno comunale) nonché voci di spesa non considerate congrue o troppo generiche.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

Art. 12 - Criteri di valutazione dei contributi

I criteri di valutazione e priorità per l'accoglimento delle domande di assegnazione di contributi, vengono adottati dall'Amministrazione comunale in rapporto alla rilevanza sociale, culturale ed educativa delle attività e manifestazioni programmate, nonché delle finalità e scopi perseguiti da Istituzioni, Enti, Associazioni e Comitati richiedenti.

Per i contributi richiesti per l'attività ordinaria si rimanda all'ALLEGATO A.

Per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative si rimanda all'ALLEGATO B.

Per i contributi richiesti per attività straordinaria, come previsto dell'art.17, si rimanda all'ALLEGATO C.

Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

Art. 13 - Preavviso di rigetto



Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

Art. 14 – Responsabilità

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso contributi.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 15 - Divieto di ripiano perdite

L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 17 - Contributi straordinari

Ai sensi dell'art. 8, l'Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per eventi di carattere straordinario e non ricorrente, come manutenzioni straordinarie, riparazioni e simili purché perseguano fini di pubblico interesse o rientrino nei settori d'intervento specificati all'art. 5 o impediscano al richiedente di svolgere le sue attività ai sensi dell'art. 5.

Le richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell'intervento, ma dovranno comunque contenere gli elementi di cui all'art. 10, oltre ad una dichiarazione scritta sulla straordinarietà dell'iniziativa con impegno a non richiedere contributi per la stessa attività/iniziativa per i 3 anni successivi.

I contributi sono concessi dalla Giunta comunale per un massimo del 50% dei costi dell'intervento, previa delibera della Giunta. Il valore del contributo verrà calcolato utilizzando la formula dell'art. 8. Per i punteggi si rimanda all'ALLEGATO C.



Art. 18 - Albo dei beneficiari

Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Abrogazione e entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale della delibera che lo approva.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.

Art.20 – Norme transitorie

Per i contributi relativi all'anno 2020 non verranno erogati secondo i criteri del presente regolamento, ma verranno applicati i termini del precedente regolamento "regolamento per la concessione di contributi ordinari e straordinari per attività culturali, educative, sportive, sociali, ricreative e del volontariato", il cui termine per la presentazione delle domande resta invariato al 30 Novembre. Per i contributi dell'anno 2021 il termine di presentazione resta il 15 Settembre 2020. Non vi sono variazioni per quanto riguarda i contributi per singoli eventi/attività e contributi straordinari.